

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.7723

STATUTO

MARIPOSA PER I CELIACI ONLUS

(Aggiornato alla data del 7 giugno 2016)

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione di Volontariato e di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), sotto la denominazione "**MARIPOSA PER I CELIACI ONLUS**", più avanti chiamata, per brevità, MARIPOSA.

MARIPOSA (farfalla, in spagnolo, ad indicare la trasformazione che si verifica nel celiaco in seguito alla dieta senza glutine, basata su **MA**is, **RI**so, **PO**tatoes, grano **SA**raceno) è stata costituita in Roma, su iniziativa dei responsabili e dei più stretti collaboratori della U.O.D. "Celiachia e Patologie da Malassorbimento" dell'Azienda Policlinico Umberto I - "Sapienza" Università di Roma - con l'intervento dei Soci fondatori. Tra questi accanto agli operatori sanitari, vi sono celiaci, familiari di celiaci, funzionari, ex funzionari pubblici e professionisti.

L' Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in

particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

Art. 2 - FINALITA'

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale in particolare nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La sua opera è diretta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere, in sede nazionale ed internazionale, le

conoscenze sulla Celiachia, con particolare interesse per gli aspetti clinici, diagnostici, terapeutici, sociali, psicologici e l'abbattimento delle limitazioni sociali dei celiaci.

b) Favorire lo studio e la diffusione di metodologie diagnostiche innovative, da utilizzare nelle campagne di screening, indirizzate in particolare a soggetti in età evolutiva.

c) Promuovere iniziative a carattere ludico/sportivo per favorire l'aderenza alla dieta.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi Mariposa si propone, quali attività connesse, di:

- Favorire la formazione e la successiva attività di personale medico e paramedico dedicato al miglioramento dell'assistenza al paziente celiaco, all'acquisizione di conoscenze scientifiche riguardanti la patologia e le sue possibili complicanze, insomma a tutto ciò che possa comportare un miglioramento della qualità di vita del soggetto celiaco, anche mediante l'erogazione di borse di studio, contratti ecc.

- Favorire la formazione di personale addetto alla filiera alimentare dedicato a migliorare le conoscenze inerenti al

glutine al fine di garantire ed ottimizzare i prodotti "senza glutine" non solo nella composizione, ma anche per evitare i possibili inquinamenti, al fine di assicurare alimenti sempre più sicuri per i soggetti affetti da celiachia.

d) Contribuire all'acquisizione dei materiali e delle attrezzature necessarie per il raggiungimento delle finalità della Onlus.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Per la realizzazione dei suoi fini, MARIPOSA agisce in collaborazione e d'intesa con gli organi direttivi e, in particolare, l'esercizio delle attività finanziarie è rivolto a scopi approvati dal Consiglio Direttivo della ONLUS stessa.

MARIPOSA potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie e strumentali finalizzate al perseguimento degli

obiettivi dell'Associazione, con divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche della ONLUS, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3 - SEDE LEGALE E DURATA

La ONLUS ha sede in Roma, Viale del Policlinico n.155.

Su delibera del Consiglio Direttivo sarà possibile trasferire altrove la sede legale e altresì istituire altrove uffici amministrativi e di rappresentanza senza necessità di variazione dello Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge e di quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

1. dalle quote associative;

2. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

3. da rimesse dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle scelte 5 per 1000 fatte da contribuenti italiani;

4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, diritti d'autore rivenienti da proprie pubblicazioni poste in vendita da editori previa cessione della pubblicazione ecc...).

Art. 5 - SOCI

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro

dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di

eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

1. Sono aderenti all'Associazione:

i Fondatori;

i Soci Ordinari;

i Sostenitori.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sottoscrivono l'atto costitutivo e che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Sostenitori dell'Associazione coloro che effettuano versamenti a MARIPOSA ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, secondo criteri predeterminati fissati all'atto della costituzione del Consiglio, ovvero prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, versando una quota minima stabilita dal Consiglio stesso.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha

diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, quali ad esempio la violazione dei doveri previsti dallo statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali o in caso di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibilità con le finalità della stessa, chiunque partecipi all'Associazione

può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal tredicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso intenda impugnare il provvedimento di esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali di MARIPOSA sono:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori dei conti
5. Il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi di amministrazione, di garanzia e di controllo di MARIPOSA, previsti dal presente Statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti, salvo il rimborso di spese documentate, nei limiti indicati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei

Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci in regola con il versamento della quota annuale dell'anno in corso e di quello di iscrizione precedente, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi del Regolamento emanato da Consiglio Direttivo.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I Soci devono essere convocati in Assemblea, in prima e occorrendo in seconda convocazione, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere altresì convocata su domanda motivata

e firmata da almeno il 20% dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'Assemblea delibera sul Rendiconto Annuale e sul Bilancio Preventivo, sugli indirizzi, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto all'elettorato attivo ed a quello passivo, ad intervenire all'Assemblea e a votare tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere rappresentato per delega. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe e può delegare esclusivamente altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno

degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

MARIPOSA è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina al suo

interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce:

1. ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
2. quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri;
3. comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Rendiconto Annuale, al Bilancio Preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva anche mediante mezzi di telecomunicazione, della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
2. delibera il Rendiconto Annuale e il Bilancio Preventivo, e li presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

3. compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione e stabilisce le quote annuali dovute dai Soci;

4. approva eventuali progetti per il Servizio Civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.64.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche ad estranei il mandato di compiere determinati atti in nome o per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell'Associazione, dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità, il voto del Presidente o del Vice Presidente, vale doppio.

Al Consiglio Direttivo spettano la nomina di eventuali Consulenti esterni e la formazione delle strategie per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sugli interventi e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale e dispone l'apertura e la gestione di conti correnti sia presso istituti di credito che presso Poste Italiane S.p.a., con firma, anche disgiunta, del Presidente e del Tesoriere.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti il Regolamento per il funzionamento e la gestione dell'Associazione.

Art. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. Al Presidente competono, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, nei casi di inderogabile necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti, entro 30 giorni, a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, in occasione di una riunione appositamente convocata dal Presidente.

Il Vice Presidente e il Segretario coadiuvano il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento e dietro suo specifico mandato.

Art. 10 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria del patrimonio dell'Associazione, intrattiene i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito in genere, conserva i libri e registri di contabilità, redige la bozza del Rendiconto

Annuale e del Bilancio Preventivo da sottoporre tramite il Presidente al Consiglio Direttivo e svolge tutte quelle altre attività in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Le cariche di Tesoriere e Vicepresidente possono essere cumulate.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

I membri eleggono al proprio interno un membro effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio.

2. Il Collegio dei Revisori controlla l'attività di amministrazione di MARIPOSA, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

3. I membri del Collegio ricevono le convocazioni del Consiglio Direttivo e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio medesimo.

4. Il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Annuale devono essere comunicati dal Presidente del Consiglio Direttivo ai Revisori almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione in cui essi debbono essere discussi.

5. I Revisori redigono annualmente una relazione sul Rendiconto Annuale e sul Bilancio Preventivo.

Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I membri eleggono al proprio interno un membro effettivo, con funzioni di Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica su richiesta del Consiglio Direttivo, e su richiesta dei Soci le controversie tra i Soci, nonché quelle tra i Soci ed organi sociali. Dà, inoltre, parere al Consiglio Direttivo sull'accettazione e sull'esclusione dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri per il parere, le linee guida sulla gestione del sito internet istituzionale e le questioni per le quali riceve richiesta da almeno 10 Soci.

4. Al Collegio dei Probiviri è altresì demandata l'interpretazione del presente statuto nei casi controversi.

Art. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo statuto o con appositi regolamenti.

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera

volontaria, personale e gratuita dei propri Soci.

I Soci devono operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari e partecipare alla vita associativa.

I Soci possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario e straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuativa a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza.

L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previo il parere del Collegio dei Probiviri, quando il comportamento dei Soci rechi pregiudizio morale o materiale all'Associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge in materia di volontariato e quelle statutarie e regolamentari.

L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.

In qualsiasi momento ciascuno dei Soci può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, con comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto o

rivalsa nei confronti dell'Associazione.

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo per mancato pagamento della quota sociale, che scade il 31 maggio (art.16,) trascorsi quattro mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo procede periodicamente, ed in ogni caso entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista degli associati (31 dicembre).

Art. 15 - AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

Ottengono la qualifica di "Amici dell'Associazione" le persone fisiche e gli enti che condividendo le finalità dell'Associazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività utili e/o meritorie riconosciuti dal Consiglio Direttivo. L'"Amico" non assume la qualifica di Socio.

Art. 16 - QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le somme che i Soci verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Agli Associati è consentito anche di assumere direttamente

a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.

Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie saranno fissate con l'atto costitutivo.

La quota associativa annua non è frazionabile né rivalutabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio. Deve essere versata al momento dell'ammissione alla Associazione e, successivamente, entro il 31 maggio di ogni anno successivo all'ingresso in Associazione.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea in proprio o per delega né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - BILANCI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Annuale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente tra gli Associati salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti per i fini istituzionali.

Art. 18 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra Organizzazione di Volontariato operante un identico o analogo settore ai sensi dell'art.5, co.4 della L. 11 agosto 1991, n.266, Legge-quadro sul volontariato, ovvero ad altre organizzazioni non lucrative di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art 19 - USO DELLA LOCUZIONE ONLUS

E' fatto obbligo a MARIPOSA l'uso, nella documentazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Art. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e il registro dei Soci.

I libri dell'Associazione sono consultabili dai Soci che ne facciano richiesta e sono conservati presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 - NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del regolamento di funzionamento e di gestione di cui all'articolo 8, alle disposizioni di leggi speciali sulle Organizzazioni di Volontariato e sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché a quelle del Codice Civile.

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore il giorno dell'Assemblea che lo approva sostituendo ad ogni effetto quello del 28 giugno 2011.

I componenti degli Organi sociali in carica completano il mandato in corso secondo la nuova normativa; hanno, peraltro, facoltà di recesso in ragione delle modifiche statutarie

intervenute.

F.TI - MARGHERITA BONAMICO

GIUSEPPA SPADARO NOTAIO